



Decreto Dirigenziale n. 17 del 21/12/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 12 - UOD Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI COMIZIANO (NA): PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DI TUFO GRIGIO CAMPANO ALLA LOCALITA' CAMPO EX D.D. 64 DEL 03.11.2014. DITTA G.APOSTOLICO & C.TANAGRO SNC

IL DIRIGENTE DEL GENIO CIVILE DI NAPOLI

PREMESSO CHE:

- La Società G.Apostolico & C.Tanagro snc -- via Indipendenza 103 – 84015 Nocera Superiore (Sa), iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo 142303 del 19.10.1972 nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Salerno e P.Iva Codice Fiscale 00188610653, Rappresentante Legale Tanagro Isidoro, nato a Nocera Superiore (Sa) il 26.01.1971 ed ivi residente alla Via Spagnuolo n°3, Codice Fiscale: TNG SDR 7 1A26 F913Y pec: apostolicoetanagrosnc@pec.it -- con Decreto Dirigenziale n°1212 del 16.05.2001 è stata autorizzata alla prosecuzione dell'attività estrattiva ex L.R. n°54/85 e s.m.i. fino al 07.01.2008 nel Comune di Comiziano alla località Campo su una superficie di 30.000 mq. individuata catastalmente dal Foglio n°3, P.lle 10, 11, 22, 23, 52, 152; con DD n.102 del 29.07.2010, è stata autorizzata, ex art. 89 comma 15 delle Norme di Attuazione (NdA) del Piano Regionale delle Attività Estrattive della Campania (PRAE), ad usufruire di un incremento delle superfici estrattive già autorizzate, contenuto nei limiti di cui al citato art.89 comma 15 delle NdA del PRAE; successivamente ha ottenuto con con D.D. n°64 del 23.11.2014 la proroga dell'autorizzazione al 31.12.2016;
- la società, ha richiesto, perdurando la crisi della vendita dei blocchi di tufo nel settore edilizio, la proroga dell'autorizzazione estrattiva per una volumetria residua del giacimento e per il completamento del recupero ambientale;
- la società ha completato la presentazione della documentazione in data 13.12.2016 acquisita al protocollo n.2016.014657;

CONSIDERATO CHE:

- la documentazione presentata evidenzia che il volume da estrarre, all'attualità, è di 1.000 (mille) metri cubi per raggiungere il volume totale autorizzato in precedenza di circa 126.000 metri cubi;
- il cronoprogramma presentato, compatibile con la capacità tecnica ed economica della Società, prevede un tempo ultimo entro cui si concluderanno la coltivazione e la contestuale ricomposizione ambientale fissato al 31.12.2019;
- la Società G.Apostolico & C.Tanagro ha presentato fideiussione bancaria n°102445 per un importo di € 20.000,00 (euro ventimila/00) rilasciata dalla Banca della Campania – Filiale di Cava dei Tirreni con scadenza al 31 dicembre 2019, ovvero tre anni successivi al termine delle attività estrattive ex DD n.64/14, a garanzia del ripristino morfologico dell'area e dei contributi da versare in ragione del materiale estratto; la polizza dovrà essere prorogata al 31.12.2022;
- la Società ha consegnato relazione dalla quale risulta che, in merito dei contributi previsti per l'estrazione, dovrà corrispondere al comune di Comiziano, per l'estrazione effettuata nel 2016, la somma di € 2.000,00;

RITENUTO CHE:

- di poter accogliere l'istanza di proroga -- formulata ai sensi dell'art.12 della L.R. n.54/85 e s.m.i. dalla società G.Apostolico & C.Tanagro snc per un tempo pari a 3 (tre) anni a far data dall'emissione del presente provvedimento per gli interventi di residua coltivazione di tufo grigio campano e contestuale ricomposizione ambientale del sito nel Comune di Comiziano alla località Campo su una superficie di 30.000 mq. individuata catastalmente dal Foglio n°3, P.lle 10, 11, 22, 23, 52, 152 e per una volumetria di recupero ambientale stimata in circa 1.000.000 di metri cubi
- di dover prescrivere alla società G.Apostolico & C.Tanagro snc che:
 - a) nella ricomposizione ambientale, ovvero ripristino morfologico e recupero delle condizioni di naturalità con destinazione finale agricola, non possono essere utilizzati materiali provenienti da siti contaminati o parzialmente contaminati;
 - b) nell'attività di ricomposizione ambientale, ai fini del ripristino morfologico dell'ex sito estrattivo, possono essere utilizzati i materiali previsti dalla L.R. n°54/85, dal D.Lgs.n°22/97, dal D.M. del 05.02.1998, dal P.R.A.E. e dal D.Lgs. n°152/06 e loro s.m.i.;
 - c) in vigenza del P.R.A.E., nelle attività di ricomposizione ambientale ai fini del ripristino morfologico dei siti estrattivi e della copertura dei fronti di escavazione, possono essere utilizzati i seguenti materiali: terre e rocce da scavo, materiali di scavo provenienti dalle attività estrattive, materiali provenienti dalla prima lavorazione (frantumazione-selezione-lavaggio) di materiali di cava, terreno proveniente dallo splateamento per la realizzazione di manufatti o opere edilizie, limi fluviali o derivanti dai processi industriali di lavaggio dei materiali litoidi, materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione;
 - d) all'interno dei siti estrattivi è vietata la realizzazione di discariche di rifiuti, ivi compresa discariche di seconda categoria tipo A e pertanto gli eventuali materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione devono essere compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare e sottoposti a processi di separazione, vagliatura e macinazione mediante apposito impianto;

- e) su tutti i materiali utilizzati devono essere effettuate analisi di laboratorio che dovranno risultare conformi ai limiti prescritti nella Tabella 1 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n°152/2006 Parte IV. Per garantire la tracciabilità dei materiali depositati, la società deve avere a disposizione e conservare agli atti una planimetria georeferenziata con relative sezioni, suddivisa in riquadri (lotti) nella quale si dovrà indicare il punto in cui vengono collocati i materiali nelle varie fasi temporali della ricomposizione ambientale;
- f) la società è tenuta ad inviare semestralmente (entro il 31 gennaio ed entro il 30 luglio) all'autorità mineraria competente, all'ARPAC ed alla UOD Autorizzazioni Ambientali una relazione a firma della società e del direttore dei lavori con grafici e foto sullo stato di avanzamento, sull'andamento dei lavori di ricomposizione, sulla tipologia dei materiali utilizzati e sul giudizio di conformità dei materiali utilizzati;
- g) ad avvenuto completamento degli interventi di ricomposizione ambientale, anche se in anticipo rispetto al termine naturale di scadenza del presente provvedimento, la società deve provvedere a darne comunicazione all'Autorità competente, ai sensi dell'art.23 della citata L.R. n.54/85 e s.m.i.;
- h) gli impianti, i manufatti ed ogni altra opera collegata all'attività di ricomposizione ambientale potranno essere autorizzati dagli Enti ed Amministrazioni competenti sul territorio ed asportati dopo la cessazione dell'attività autorizzata;
- i) la società debba presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, l'aggiornamento della garanzia fideiussoria, già agli atti d'ufficio, avente scadenza tre anni successivi al nuovo termine dei lavori di ripristino morfologico e ricomposizione ambientale ;

VISTI:

il R.D. n°1443 del 27 luglio 1927;
il D.P.R. n°128 del 9 aprile 1959;
il D.P.R. n°2 del 14 gennaio 1972
la L.R. n°54 del 23 dicembre 1985;
la L.R. n°17 del 4 aprile 1995;
il D.Lgs.n°624 del 25 novembre 1996;
il PRAE della Campania;
la L.R. n°1 del 31 gennaio 2008;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile di P.O. Attuazione PRAE e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso responsabile del procedimento alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – delle quali si prende atto – di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento,

D E C R E T A

1. di autorizzare la proroga dell'autorizzazione n.64/2014 per un tempo pari a 3 (tre) anni a far data dall'emissione del presente provvedimento - relativa agli interventi di residua coltivazione di tufo grigio campano per una volumetria di circa 1.000 metri cubi di giacimento e contestuale ricomposizione ambientale per circa 1.000.000 metri cubi del sito nel Comune di Comiziano alla località Campo su una superficie di 30.000 mq. individuata catastalmente dal Foglio n°3, P.lle 10, 11, 22, 23, 52, 152 - in favore della società G.Apostolico & C.Tanagro snc - - via Indipendenza 103 – 84015 Nocera Superiore (Sa), iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo 142303 del 19.10.1972 nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Salerno e P.Iva Codice Fiscale 00188610653, Rappresentante Legale Tanagro Isidoro, nato a Nocera Superiore (Sa) il 26.01.1971 ed ivi residente alla Via Spagnuolo n°3, Codice Fiscale: TNG SDR 71A26 F913Y - pec: apostolicoetanagrosnc@pec.it . Gli elaborati descrittivi e progettuali del progetto estrattivo e di ripristino morfologico e quindi recupero ambientale, vistati da questo Settore, sono parte integrante e sostanziale del presente decreto e devono essere tenuti a disposizione presso la cava per la vigilanza mineraria e per gli ulteriori controlli da parte dei preposti;
2. di prescrivere quanto segue:
 - a) nella ricomposizione ambientale, ovvero ripristino morfologico e recupero delle condizioni di naturalità con destinazione finale agricola, non possono essere utilizzati materiali provenienti da siti contaminati o parzialmente contaminati;
 - b) nell'attività di ricomposizione ambientale ai fini del ripristino morfologico dell'ex sito estrattivo possono essere utilizzati i materiali previsti dalla L.R.n°54/85, dal D.Lgs.n°22/97, dal D.M. del 05.02.1998, dal P.R.A.E. e dal D.Lgs. n°152/06 e loro s.m.i.;
 - c) in vigenza del P.R.A.E., nelle attività di ricomposizione ambientale ai fini del ripristino morfologico dei siti estrattivi e della copertura dei fronti di escavazione, possono essere utilizzati i seguenti materiali: terre e rocce da scavo, materiali di scavo provenienti dalle attività estrattive, materiali proveniente dalla prima

- lavorazione (frantumazione-selezione-lavaggio) di materiali di cava, terreno proveniente dallo splateamento per la realizzazione di manufatti o opere edilizie, limi fluviali o derivanti dai processi industriali di lavaggio dei materiali litoidi, materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione;
- d) all'interno dei siti estrattivi è vietata la realizzazione di discariche di rifiuti, ivi compresa discariche di seconda categoria tipo A e pertanto gli eventuali materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione devono essere compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare e sottoposti a processi di separazione, vagliatura e macinazione mediante apposito impianto;
- e) su tutti i materiali utilizzati devono essere effettuate analisi di laboratorio che dovranno risultare conformi ai limiti prescritti nella Tabella 1 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n°152/2006 Parte IV. Per garantire la tracciabilità dei materiali depositati, la società deve avere a disposizione e conservare agli atti una planimetria georeferenziata con relative sezioni, suddivisa in riquadri (lotti) nella quale si dovrà indicare il punto in cui vengono collocati i materiali nelle varie fasi temporali della ricomposizione ambientale;
- f) la società è tenuta ad inviare semestralmente (entro il 31 gennaio ed entro il 30 luglio) all'autorità mineraria competente, all'ARPAC ed alla UOD Autorizzazioni Ambientali una relazione a firma della società e del direttore dei lavori con grafici e foto sullo stato di avanzamento, sull'andamento dei lavori di ricomposizione, sulla tipologia dei materiali utilizzati e sul giudizio di conformità dei materiali utilizzati;
- g) ad avvenuto completamento degli interventi di ricomposizione ambientale, anche se in anticipo rispetto al termine naturale di scadenza del presente provvedimento, la società deve provvedere a darne comunicazione all'Autorità competente, ai sensi dell'art.23 della citata L.R. n.54/85 e s.m.i.;
- h) gli impianti, i manufatti ed ogni altra opera collegata all'attività di ricomposizione ambientale potranno essere autorizzati dagli Enti ed Amministrazioni competenti secondo la procedura ex art.19 della L.R.n°54/85 e s.m.i. ed asportati dopo la cessazione dell'attività autorizzata;
- i) la società deve presentare entro trenta giorni l'aggiornamento della garanzia fideiussoria, già agli atti d'ufficio avente scadenza tre anni successivi al termine dei lavori di ripristino morfologico e ricomposizione ambientale;
- j) dovrà essere ottemperato puntualmente alle disposizioni di legge ed in particolare a quelle del DPR n°128/59, L.R.n°54/85, D.Lgs.n°624/96, NdA del PRAE e loro s.m.i., D.Lgs. n°152/2006;

DISPONE

che il presente atto venga inviato telematicamente:

- alla società G.Apostolico & C.Tanagro snc con sede legale in Nocera Superiore, per notifica;
- al comune di Comiziano (Na) per conoscenza e competenza;
- alla Città Metropolitana di Napoli per conoscenza e competenza;
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 53.08;
- alla UOD Autorizzazioni Ambientali di Napoli 52.07.17;
- alla UOD Gestione delle Cave, 53.08.07
- al BURC per la pubblicazione;
- all'ARPAC, Dipartimento Provinciale di Napoli, per conoscenza e competenza;
- al Comando Provinciale di Napoli del Corpo Forestale dello Stato;
- al Comando Provinciale Carabinieri Napoli.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Per quanto prescritto dal D.Lgs. n.33/13 e s.m.i., per il presente provvedimento si dispone la pubblicazione di quanto richiesto dall'art.23 dello stesso decreto legislativo

f.to Il Direttore Generale
Dirigente ad interim UOD 12
Dott.Italo Giulivo